

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1923}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VAGHI e SANGALLI

Presentata il 23 marzo 1973

Norme per il conferimento della carica di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Senato, nella passata legislatura e più precisamente nella seduta del 4 dicembre 1971, aveva approvato il disegno di legge presentato dal Governo e concernente le « Norme per il conferimento della carica di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ».

Il disegno di legge è poi decaduto in seguito allo scioglimento delle Camere.

Il provvedimento che ci onoriamo di ripresentare, trae origine da un grosso inconveniente da tempo lamentato nel sistema attualmente in vigore e precisamente: l'accesso al più alto posto di impiego esistente per gli ufficiali dell'Arma è regolato esclusivamente (e meccanicamente) dalla situazione anagrafica dei singoli generali, il che, evidentemente, risulta poco razionale sotto i vari aspetti.

Fra l'altro, la presenza nella carica di un generale più giovane di età « blocca » l'accesso ad essa ad un elemento meno anziano nel grado e che viene raggiunto dai limiti di età prima che la carica si renda vacante. Il che è accaduto molto spesso, con danno per l'istituzione, che viene così privata dal contributo di pensiero e di esperienza di elementi assai qualificati.

Il provvedimento all'esame prevede invece:

a) la « scelta » tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma, che abbiano due anni di anzianità nel grado

ed almeno uno di comando di divisione carabinieri;

b) la « nomina » con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma sentito il Ministro dell'interno;

c) la « limitazione » della permanenza nella carica ad un anno (rinnovabile per una sola volta).

Con queste innovazioni, l'inconveniente lamentato viene rimosso, con vantaggio per l'istituzione. Il limite di un anno della permanenza nella carica risulta indispensabile per assicurare l'accesso ad essa di generali più anziani che, altrimenti, come è stato detto in precedenza, ne sarebbero esclusi. E, d'altra parte, un anno risulta sufficiente per utilizzare al massimo la capacità di cui dispone il generale investito dell'incarico. È da sottolineare che la carica di Vice comandante generale dell'Arma non comporta esercizio di comando, né attribuzioni specifiche, ma soltanto una « posizione vicaria » ai fini dell'eventuale assunzione del comando interinale dell'Arma nel caso di assenza del Comandante generale: il che non si è mai verificato salvo in caso in cui il Comandante generale si sia recato all'estero.

Per tutto quanto sopra proponiamo agli onorevoli colleghi l'accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è scelto tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa che abbiano maturato nel grado la permanenza minima di due anni e tenuto per almeno un anno il comando di una divisione carabinieri.

Il Vice comandante generale è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'interno, su proposta del Comandante generale dell'Arma.

Non si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Il Vice comandante generale coadiuva il Comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, quando questi lo ritenga, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Vice comandante generale permane nella carica per il periodo di un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge. Egli può essere nuovamente nominato, per una sola volta, a' termine del mandato.

ART. 2.

Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di Vice comandante generale alla data di entrata in vigore della presente legge, vi permane per il periodo di un anno a far tempo dalla sua nomina alla carica stessa, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge.